



L'applicazione della normativa emergenziale da Covid 19.

La crisi nella quale si è venuta a trovare l'economia italiana da Marzo 2020 a causa della pandemia mondiale e per la quale a tutt'oggi non si riesce a vedere la fine, ha portato il Governo italiano a prevedere una serie di interventi straordinari al fine di tamponare almeno in parte le ricadute sociali.

Si è andati dalla sospensione del versamento dei modelli F24 di Febbraio e Marzo 2020 relativi alle imposte e ai contributi sui redditi da lavoro dipendente alla previsione di procedure più snelle per la concessione della Cig e dei Fondi di solidarietà, dal blocco dei licenziamenti ai 100 € per i dipendenti che hanno lavorato in presenza durante il mese di Marzo 2020, dalla proroga automatica di alcuni contratti a termine alla previsione di congedi covid-19 per i dipendenti ed altri interventi.



Gli ammortizzatori sociali approvati dal Governo in questi mesi tramite numerosi Decreti Legge, proprio per la loro urgenza di intervenire in tempo reale su un sistema economico in forte sofferenza a causa della chiusura generalizzata delle attività produttive, hanno avuto bisogno per essere resi attuativi di un altrettanto considerevole numero di circolari operative emesse da parte degli Enti pubblici (tra i quali l'Inps ha avuto sicuramente il ruolo più importante).

Tutta questa mole normativa si è rovesciata sui **Consulenti del Lavoro** chiamati in prima persona a dover studiare e applicare una pressoché infinita sequenza di procedure burocratiche in continuo cambiamento, dalle quali è stato estremamente complicato districarsi senza incorrere in errori o imprecisioni interpretative.

Concentrandoci sul mondo della scuola e delle case di cura per anziani, sicuramente i primi e più importanti adempimenti necessari per far fronte alla chiusura degli Istituti sono stati la presentazione delle domande per usufruire dello strumento del FIS.

Questo Fondo di Integrazione Salariale, gestito dall'Inps, *“comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo”* (fonte Inps).

Le domande presentano aspetti particolari che ne complicano di molto l'uso da parte delle aziende, rendendo il FIS uno strumento potenzialmente pericoloso.

Infatti, se non vengono rispettati tutti i criteri richiesti, l'Inps può procedere al recupero delle somme erogate. La procedura non si esaurisce con la semplice presentazione della domanda, ma prevede *due percorsi diversi ed alternativi* in base alla scelta dell'azienda: se **anticipare** l'intervento economico dell'Inps in favore dei lavoratori dipendenti e poi compensarlo in un momento successivo, oppure se chiedere **l'intervento diretto** dell'Ente.

In entrambi i casi l'azienda deve attendere l'autorizzazione dell'Inps prima di procedere a compensare le somme anticipate o inviare i modelli SR41 con i dati dei lavoratori per il pagamento diretto. Il tempo autorizzativo differisce a seconda della sede Inps di competenza. Ciò comporta che, a prescindere da quando sia emessa l'autorizzazione, il datore di lavoro si trova a dover sospendere i lavoratori assumendosi il rischio, nel primo caso, di anticipare delle somme che potrebbe non vedersi restituite, oppure, nel secondo, di ricevere le lamentele dei lavoratori che non si vedono accreditati i bonifici da parte dell'Inps.

Come sopra anticipato, la procedura per il ricorso al Fis quale forma di strumento di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti è piuttosto articolata e farraginoso, prevedendo una serie di passaggi molto delicati.

Il primo prevede l'esigenza di presentare la domanda *entro un mese dall'astensione dei dipendenti dal lavoro*, inserendo le ore di sospensione o di riduzione di orario per le quali si ritiene di dover usufruire del contributo e allegando l'elenco dei dipendenti interessati.

Coprendo un periodo di più mesi, le aziende si sono dovute basare non sul reale fabbisogno ma su una previsione di massima, con la conseguenza che spesso si sono dovute presentare domande integrative al fine di includere ulteriori dipendenti. Ogni domanda è associata ad un numero di Ticket, che, a sua volta, nel caso l'azienda anticipi per conto dell'Inps, deve essere riportato sulla denuncia contributiva mensile Uniemens di ogni dipendente, nella sezione dedicata al calendario presenze, su ogni giorno di assenza per Covid-19, insieme al *Codice evento AOR*.

Se fosse omessa l'indicazione del Ticket nel flusso Uniemens per uno o più dipendenti, l'Inps non considererebbe questi dipendenti come assenti per evento covid-19; di conseguenza i corrispondenti importi verrebbero considerati impropriamente erogati.

In caso di regolarità della domanda, occorre attendere l'autorizzazione dell'INPS per poter compensare gli importi anticipati o per poter inviare i modelli Sr41 al fine del

pagamento diretto ai lavoratori. L'autorizzazione, tuttavia, non è sufficiente perché è necessario ricevere dall'Inps anche la comunicazione del codice da utilizzare in sede di conguaglio. Una volta ottenuti il numero e la data dell'autorizzazione e il codice conguaglio si potrà finalmente procedere al recupero delle somme anticipate.

Diversamente dal pagamento anticipato, la procedura per il **pagamento diretto** da parte dell'Inps richiede per l'invio degli SR41 la sola autorizzazione. Tuttavia l'invio del modulo SR41 non è pacifico come può sembrare perché ci si può imbattere in una serie di errori che hanno creato non pochi problemi ai consulenti. L'errore più comune rilevato è stato sicuramente "Numero ore sett. 5 maggiore capienza orario", causato dal fatto che l'Inps, considerando la domenica sempre giorno di riposo, rileva nell'ultima settimana del mese, a cavaliere con il mese successivo, per i dipendenti con orario non uniformemente distribuito e riposo spostato, un numero di ore di Fis maggiore dell'orario contrattuale.

Un aspetto molto importante che caratterizza la procedura è *la tempistica*: qualsiasi

ritardo (dalla
presentazione della
domanda, all'invio delle
denunce mensili
uniemens, alla
correzione di queste, alla
compensazione dei
fondi anticipati)
comporta una richiesta
di recupero da parte
dell'Inps tramite
l'emissione di **note di
rettifica**. Qualora il
consulente del lavoro



non provvedesse prontamente a verificare ed eventualmente a modificare o annullare i dati richiesti dalla competente sede Inps, si rischierebbe di compromettere il lavoro fatto, anche in relazione al periodo di validità del DURC.

Il **FIS** è stato e resta sicuramente l'intervento più importante per far fronte alla pandemia, anche se le incertezze con le quali i Decreti-Legge hanno di volta in volta previsto nuove settimane autorizzate di FIS e nuove regole hanno creato non pochi problemi alle imprese.

Un altro intervento fondamentale per il *settore della scuola* è stata **la sospensione dei versamenti dei contributi e delle imposte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati** di marzo ed aprile 2020, con la previsione di versarli a settembre 2020. Sono state previste diverse ipotesi di versamento:

- la possibilità di versare in un'unica soluzione a settembre 2020;

- la rateizzazione in quattro rate da settembre a dicembre 2020;
- il versamento in quattro rate del 50% nel 2020 e la restante parte in 24 rate da gennaio 2021.

I maggiori problemi sono stati riscontrati con i contributi previdenziali in quanto le indicazioni dell'Inps sono apparse poco chiare relativamente ai codici da utilizzare nella denuncia aziendale e alla compilazione della relativa domanda di rateizzazione. In particolare non si è compreso, in un primo momento, se i codici N975 e N976 per indicare la sospensione del versamento fossero riferiti a tutti i contributi sospesi, da considerarsi al lordo oppure al netto degli importi a credito. Una volta accertato che si trattava di importi al lordo, si è presentato il problema di come utilizzare i crediti: se fossero cioè fruibili in forma rateizzata oppure in un'unica soluzione il primo mese utile. Dall'altra parte la domanda per la rateizzazione ha visto la scelta da parte dell'Ente, con il Messaggio numero 3274 del 09-09-2020, di non cambiare il format sul proprio portale quando il decreto legge n. 104/2020 (cd **decreto Agosto** convertito nella **L. n. 126/2020**) ha previsto la possibilità di rimodulare la rateizzazione che in un primo momento doveva terminare nel 2020 e che il decreto ha esteso a 24 rate a partire dal 16 gennaio 2020. Questa scelta ha generato non poca confusione nella compilazione dei riquadri, tutti riferiti al 2020 e senza alcun riferimento alla nuova rateizzazione.

Gli sgravi contributivi previsti dal Decreto Agosto allo scopo di garantire la tutela dei livelli occupazionali sono stati:

- **“Decontribuzione SUD”** (prevista dal decreto legge 104/2020 ex art 27) che consiste nell'esonero del 30% della contribuzione previdenziale dovuta per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020 in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato la cui sede di lavoro sia situata in una delle regioni del Mezzogiorno);
- **Esonero contributivo** per le aziende che non richiedono le 9 settimane del FIS per il periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, per massimo 4 mesi e fino al 31/12/20, parametrato sulle ore fruite dalle stesse sedi nei mesi di Maggio e Giugno 2020 (art. 3 DL 104/20), cumulativamente con altre decontribuzioni e sempre nei limiti della contribuzione previdenziale datoriale dovuta (cfr. circ. INPS 105/2020 e messaggio 4254/2020).
- **Esonero totale di durata massima di sei mesi** dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le *nuove assunzioni a tempo indeterminato e in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato*, effettuate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2020 (ex art. 6 del DL 104/2020 e cfr. circ. INPS 133/2020).

Al fine di ottenere questi sgravi è stato necessario presentare un'istanza per ogni singola sede, richiedendo il codice di autorizzazione, nonché una domanda per ogni singolo lavoratore interessato all'esonero di cui al terzo punto da inoltrare all'Inps (“DL104-ES”),

fornendo una serie di informazioni all'Istituto previdenziale. Come nel caso del FIS anche per questi sgravi contributivi ***il rispetto dei tempi*** e dei modi è importantissimo ai fini del riconoscimento. Ad esempio per ottenere gli arretrati dell'esonero per gli assunti a tempo indeterminato era stato inizialmente previsto il termine di Dicembre 2020 e solo grazie alla pressione dei Consulenti del Lavoro è stata concessa la proroga fino a Gennaio 2021.

Come si può evincere da questa rassegna breve e non esaustiva di alcune delle problematiche riscontrate, il lavoro dei Consulenti in quest'anno, e oltre, di pandemia, si è molto complicato, dovendo affrontare da una parte le aziende che chiedevano di poter usufruire di tutte le agevolazioni concesse dallo Stato, dall'altra una burocrazia esasperata che ha ingenerato uno scambio continuo e lento di comunicazioni con gli Enti preposti, soprattutto con l'Inps, che ha comportato ritardi inenarrabili.

Si aggiunga inoltre la difficoltà nel riscontrare risposte diverse da parte di operatori diversi e/o sedi INPS differenti. Infine, ad aggravare la già complessa situazione, è sopraggiunto il termine della proroga della validità del Durc (al 29 ottobre 2020) che ha imposto ai datori di lavoro di dover versare anticipatamente contributi da dover recuperare successivamente a fronte della presentazione di un documento che per la maggior parte delle scuole resta vitale, il Documento di Regolarità Contributiva, il DURC appunto, indispensabile per poter riscuotere i contributi ministeriali previsti per le scuole paritarie.

A quando una reale semplificazione della burocrazia amministrativa?